

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare Titolo IX - Udienza preliminare

Art. 420-quinquies Atti urgenti

1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'[articolo 420-quater](#), o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
 - a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
 - b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
 - c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
 - d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'[articolo 129](#).
3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli [articoli 438](#) e [444](#).